

Disposizioni estratte dalla Legge cantonale sulle lotterie e giochi d'azzardo del 4 novembre 1931 e successive modifiche e relativo Regolamento d'applicazione

1. L'autorizzazione è concessa solo per le lotterie e giochi d'azzardo il cui ricavo è destinato esclusivamente ad opere di pubblica utilità o di beneficenza.
2. Le domande tendenti ad ottenere l'autorizzazione a organizzare i giochi devono essere corredate:
 - a) da un elenco dei premi e, quando l'importo dei biglietti superi i fr. 2'000.--, da una perizia sul valore dei premi;
 - b) da un certificato del Municipio del Comune in cui la lotteria deve essere estratta, attestante che la perizia è attendibile.
Il Dipartimento delle istituzioni, rispettivamente il Consiglio di Stato potranno esigere più ampie garanzie.
3. Il valore dei premi deve essere almeno uguale al 30% dell'importo nominale dei biglietti emessi.
4. Per le pesche di beneficenza almeno il 10% dei biglietti deve essere numerato.
5. Il piano della lotteria deve essere redatto in modo che sia possibile ad ogni compratore di biglietti rendersi conto facilmente della possibilità di guadagno. Sul piano della lotteria e sui biglietti deve essere indicato il numero dei biglietti emessi, il numero e il valore complessivo dei premi, il luogo e la data dell'estrazione e il termine perentorio (non inferiore ad un anno) per il ritiro dei premi. Sugli stessi dovrà pure essere indicata la data dell'autorizzazione del Dipartimento delle istituzioni.
6. L'estrazione della lotteria deve aver luogo pubblicamente alla presenza di un rappresentante dell'autorità. Quando l'importo dei biglietti supera i fr. 3000.-- la lista dei numeri vincenti deve essere pubblicata, per cura ed a spese degli organizzatori, sul Foglio ufficiale cantonale con il termine entro il quale i premi dovranno essere ritirati.
7. Le pesche di beneficenza possono tenersi per un periodo massimo di 8 giorni consecutivi, mentre la durata delle riffe, ruote della fortuna e altri giochi analoghi non può superare i 30 giorni.
8. Nelle pesche di beneficenza, ruote della fortuna, riffe e altri giochi analoghi non potranno essere messi in vendita biglietti o raccolte sottoscrizioni di valore superiore ad un franco.
9. Il ricavo totale lordo della ruota della fortuna, riffa o altri giochi analoghi non può superare i fr. 3'000.--.